

dossier

XIX Legislatura

Settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Atto del Governo n. 196



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 184



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 252

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Articoli 1-3	1
--------------------	---

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	196	
Titolo breve:	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
		II Giustizia (<i>assegnazione primaria</i>)
	2 ^a (Giustizia) <i>in sede consultiva</i>	V Bilancio e Tesoro (<i>deliberazione di rilievi</i>)
Commissione competente:	4 ^a (Politiche dell'Unione europea) <i>in sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea (<i>esame per i profili di compatibilità normativa UE</i>)
	5 ^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	

Articoli 1-3

L'articolo 1 reca l'oggetto del decreto, recante disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale.

L'articolo 114 c.p.p., oggetto dell'intervento normativo, disciplina il regime di pubblicabilità, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti del procedimento penale. La disposizione, nella formulazione attuale, prevede che:

- è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (comma 1);
- è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza applicativa di misure cautelari personali di cui all'art. 292 c.p.p. (comma 2);
- è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto (comma 7).

La prima modifica recata dallo schema di decreto consiste nella soppressione dell'inciso: «fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292», contenuto nel comma 2 della disposizione codicistica (lett. a).

Con la seconda novella, invece, viene inserito un nuovo comma *6-ter* che, nel mantenere ferma la regola generale della pubblicabilità del contenuto degli atti non più coperti da segreto, introduce un divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano una misura di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (lett. b).

L'articolo 3 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che l'articolo 1 declina l'oggetto dell'intervento normativo che è quello illustrato in premessa, vale a dire il rafforzamento di alcuni aspetti in materia di presunzione di innocenza delle persone sottoposte a indagini o imputate nel corso di un procedimento penale, in conformità agli aspetti fondamentali ed ai livelli di protezione e garanzia all'interno del quadro normativo unionale.

Rileva quindi che l'articolo 2 modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale sopprimendo, alla lettera a), l'inciso finale del comma 2 «, *fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292*», al fine di escludere espressamente, dal divieto di pubblicazione ivi previsto, le ordinanze applicative di misure cautelari personali secondo la dizione che era stata introdotta in precedenza dalle modifiche introdotte dalla Riforma Orlando. Invece, alla lettera b) viene introdotto al citato articolo l'ulteriore comma 6-ter, con il quale viene riaffermata la possibilità di pubblicare il contenuto degli atti non più coperti da segreto, mentre riafferma il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applichino una misura di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Ribadisce che l'articolo 3 contiene la clausola d'invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività di loro competenza, previste dal medesimo decreto, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto il profilo finanziario rappresenta che le disposizioni esaminate hanno carattere precettivo apprestando idonee garanzie per coloro per i quali non sussiste ancora un provvedimento di condanna almeno in primo grado e che possono godere del diritto ad essere considerati innocenti.

Pertanto, evidenzia che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni trattandosi di norma procedurale.